



**Roberto Moscatiello**

Notaio in Bologna  
via dell'Indipendenza n. 54  
40121 Bologna (BO)  
Tel. 051 255999  
Fax 051 4214569  
rmoscatiello@notariato.it

Agenzia delle Entrate  
Ufficio Territoriale di Bologna 2

il 19 novembre 2011  
n. 14094 serie 1T  
euro 213,00

Repertorio n. 84  
Raccolta n. 37

**VERBALE DI DEPOSITO**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno diciotto del mese di novembre.  
In Bologna alla via Di Barbiano n. 1/10 presso l'Anfiteatro del Centro Congressi Codivilla Putti degli Istituti Ortopedici Rizzoli.

Avanti a me dottor Roberto Moscatiello, notaio iscritto al Collegio notarile di Bologna e ivi residente, è presente il signor:

**FACCHINI RENATO MARIO**, nato a Cisano Bergamasco (BG) il 23 aprile 1946 e residente in San Maurizio D'Opaglio (NO) in via Colma n. 2, codice fiscale dichiarato FCC RTM 46D23 C728E.

Indi, il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

**DICHIARA:**

- esser vigente un'associazione denominata "**Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica**" (in sigla "**S.I.T.O.P.**"), con sede legale in comune di Roma (RM), via Nicola Martelli n. 3, codice fiscale 92022620378;
- che con verbale ricevuto dal notaio dottor Luigi Gallori il 18 luglio 2003 rep. 19922 e registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 1 il 4 agosto 2003 al n. 11444, lo statuto dell'associazione fu depositato nel fascicolo degli atti tra vivi del medesimo notaio;
- che in occasione del XV Congresso Nazionale dell'associazione, organizzato a Bologna nei giorni 17, 18 e 19 novembre 2011, presso l'Anfiteatro del Centro Congressi Codivilla Putti degli Istituti Ortopedici Rizzoli, l'assemblea degli associati, in seduta straordinaria, ha deliberato modifiche statutarie che hanno comportato l'approvazione di un nuovo testo di statuto;
- d'essere l'attuale presidente dell'associazione;
- che, in esecuzione dell'incarico ricevuto dall'assemblea degli associati, intende provvedere al deposito nel mio fascicolo degli atti tra vivi del nuovo statuto approvato in data odierna;

**E CHIEDE**

a me notaio di ricevere in deposito nel mio fascicolo degli atti tra vivi il documento portante il nuovo statuto della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica come sopra approvato.

A ciò aderendo, io notaio ricevo questo documento composto da 8 (otto) fogli ciascuno dei quali scritto sulla prima pagina essendo in bianco la seconda. Il documento non presenta postille, abrasioni o correzioni di sorta. Viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" e, con esso, verrà registrato.


Lo statuto si compone di 25 (venticinque) articoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 r.d. 10 settembre 1914, n. 1326, il comparente dichiara che il deposito avviene nell'esclusivo interesse della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica.

Il comparente prende atto che a chiunque ne farà richiesta verrà rilasciata copia autentica del presente atto.

Ho omesso la lettura dell'allegato per espressa dispensa avutane dal comparente.

E richiesto io notaio ho letto al comparente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore 19 e 10 minuti, quest'atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano su quest'unico foglio per due pagine e sin qui della terza.



**Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica**

**NUOVO STATUTO**

**Art.1 - DENOMINAZIONE**

La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica (nel prosieguo S.I.T.O.P.) è un'Associazione culturale e scientifica che ha lo scopo di promuovere lo studio e le conoscenze sulle affezioni di tipo ortopedico o traumatologico che colpiscono i soggetti in età evolutiva e di formare i cultori di questa materia.

**Art.2 - SEDE**

L'Associazione ha sede e rappresentanza legale in Roma.

**Art.3 - SCOPI**

L'Associazione, che non ha alcuno scopo di lucro, ha le seguenti finalità:

- quanto già espresso nell'art.1;
- curare e controllare la realizzazione del Congresso Nazionale annuale;
- curare e controllare manifestazioni didattiche che si avvalgono del patrocinio della S.I.T.O.P.;
- diffondere pubblicazioni scientifiche di particolare valore della materia;
- provvedere alla istituzione di premi e/o di borse di studio;
- stabilire ed incrementare i rapporti con la S.I.O.T. (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia) e con analoghe Associazioni nazionali ed internazionali;
- intrattenere e sviluppare i rapporti con quegli Enti ed Organismi pubblici e privati nazionali ed internazionali che possono favorire lo sviluppo della Società e contribuire a realizzare gli scopi di cui all'art.1 del presente Statuto;
- tutelare il prestigio e gli interessi professionali degli associati;
- progettare ed erogare attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli Associati con programmi di attività formativa ECM. L'Associazione, in particolare, agirà nel quadro del Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute, mediante l'utilizzazione delle metodologie tradizionali e delle nuove tecnologie multimediali residenziali e a distanza. Le suddette attività potranno essere svolte in proprio e/o in collaborazione con privati, enti ed istituzioni pubbliche e/o private, in Italia ed all'estero.

**Art.4 - PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai residui attivi risultanti dal rendiconto economico - finanziario, nonché dai beni mobili ed immobili e da eventuali lasciti. È fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di patrimonio durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione a diverse finalità e la distribuzione siano imposte da norme di legge.

**Art.5 - ENTRATE FINANZIARIE**

Le entrate finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali;
- sovvenzioni e contributi pubblici e/o privati;
- finanziamenti pubblici e/o privati;
- liberalità tra vivi e mortis causa;
- rendite derivanti dall'investimento del patrimonio in beni mobili e/o immobili;

*Roberto Di Fellespino*



*Roberto Di Fellespino*

- in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente Statuto.

Per quanto non previsto dalle norme del presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

#### Art.6 - CATEGORIE DI SOCI

La S.I.T.O.P. si compone di Soci Fondatori, Emeriti, Ordinari, Onorari, Corrispondenti, Aderenti e Sostenitori.

- Gli Associati Fondatori sono coloro indicati come tali nell'atto costitutivo della Società del 23 Febbraio 1983.
- Gli Associati Emeriti sono di diritto i Past President che hanno superato i 67 anni di età e che sono in pensione.
- Gli Associati Ordinari sono laureati in Medicina e Chirurgia da almeno 5 anni che si interessano o intendano interessarsi a questo campo di attività.
- Gli Associati Onorari possono essere personalità che hanno acquisito meriti speciali nel campo dell'Ortopedia e Traumatologia Pediatrica.
- Gli Associati Corrispondenti sono coloro che si dedicano alla materia e sono di nazionalità non italiana.
- Gli Associati Aderenti sono medici specializzandi in Ortopedia e Traumatologia, i laureati in medicina e chirurgia da meno di 5 anni e i Laureati Triennali che intendono interessarsi all'Ortopedia Pediatrica;
- Gli Associati sostenitori sono le persone fisiche, le persone giuridiche o altri enti, incluse le società e/o le organizzazioni che avendo particolare interesse per le iniziative scientifiche, didattiche e culturali dell'Associazione contribuiscono al sostegno finanziario delle attività utili al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3 attraverso il versamento di contributi concordati con il Consiglio Direttivo.

#### Art.7 - CRITERI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione come Associato Ordinario o Aderente, il richiedente deve inoltrare domanda al Presidente della Società, accompagnata dalla presentazione di due Associati Ordinari o Fondatori. Il Consiglio Direttivo verificherà le credenziali del richiedente e ne deciderà a maggioranza l'ammissione. Il Consiglio Direttivo delibera in merito alle ammissioni di nuovi Soci Ordinari ed Aderenti una volta l'anno e ne dà comunicazione agli interessati e all'Assemblea.

Gli Associati Onorari e Corrispondenti sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Gli Associati Emeriti sono nominati dal Consiglio Direttivo che ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci.

Gli Associati Sostenitori devono presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, il quale delibererà, a maggioranza, in merito all'accettazione della richiesta e ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci.

#### Art.8 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L'Associato partecipa alla vita dell'Associazione, nello spirito degli scopi della stessa.

La qualità di Associato comporta l'accettazione senza riserve del presente Statuto e l'obbligo a tenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

La qualità di Associato non è temporanea ed essa viene meno secondo quanto previsto al successivo art. 10.

Gli Associati Ordinari hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea e di essere eventualmente nominati alle cariche sociali. Gli Associati Ordinari hanno diritto di voto in seno all'Assemblea, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli

*René Klaus*

*[Handwritten signature]*

Organi Direttivi dell'Associazione. Gli Associati Ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annua nella misura e con le modalità proposte dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati Aderenti non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Gli Associati Aderenti possono partecipare all'Assemblea dei Soci ma non hanno diritto di voto. Essi non godono di diritti elettorali attivi e passivi.

Gli Associati Fondatori hanno i medesimi diritti e doveri dei Soci Ordinari.

Gli Associati Emeriti non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Gli Associati Emeriti possono partecipare all'Assemblea dei Soci, con diritto di voto. Essi non godono dei diritti elettorali passivi.

Gli Associati Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Gli Associati Onorari possono partecipare all'Assemblea dei Soci, ma non hanno diritto di voto. Essi non godono di diritti elettorali attivi e passivi.

Gli Associati Corrispondenti sono tenuti al pagamento della quota associativa. Gli Associati Corrispondenti possono partecipare all'Assemblea dei Soci, ma non hanno diritto di voto. Essi non godono di diritti elettorali attivi e passivi.

Gli Associati Sostenitori possono partecipare all'Assemblea dei Soci ma non hanno diritto di voto. Essi non godono di diritti elettorali attivi e passivi.

#### Art 9 - QUOTA ASSOCIATIVA

Gli Associati Ordinari, gli Associati Fondatori ed gli Associati Corrispondenti sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua nella misura e con le modalità proposte dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è trasmissibile né per atto tra vivi né *mortis causa* e non è rivalutabile.

L'Associato che per tre anni consecutivi non provvede al pagamento della quota associativa è considerato moroso.

L'associato moroso perde tutti i diritti connessi alla qualità di associato, fra cui, in particolare, il diritto di partecipare all'Assemblea dei soci e di esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo.

#### Art. 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Decade da membro dell'Associazione il Socio che:

- a) presenta domanda scritta di dimissioni mediante lettera raccomandata;
- b) ometta di pagare le quote associative secondo quanto stabilito all'art. 9;
- c) su decisione del Collegio dei Proviviri, ratificata dal Consiglio Direttivo, sia escluso dall'Associazione per gravi motivi che rendano incompatibile la sua permanenza all'interno della medesima.

Gli Associati decaduti per morosità potranno essere nuovamente ammessi purché regolarizzino il pagamento della/e quota/e associativa/e non versata/e. Se le quote associative non versate sono superiori a quattro annualità, l'associato per essere riammesso all'Associazione dovrà pagare almeno quattro del totale delle quote associative non versate.

#### Art. 11 - DIRITTO DI VOTO

Gli Associati Ordinari, Fondatori - in regola con il pagamento della quota - e gli Emeriti hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

È ammesso il voto per delega, con la limitazione di non più di due deleghe per ciascun Associato presente.

*Reut...*



## 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vice Presidente Vicario
- il Vice Presidente
- il Tesoriere
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Proibiviri.

### Art. 13 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati è costituita dagli Associati Ordinari, dagli Associati Fondatori e dagli Associati Emeriti.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

Ad essa partecipano gli Associati Aderenti, gli Associati Corrispondenti e gli Associati Sostenitori senza diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in caso di sua assenza dal Vicepresidente Vicario.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo per l'esercizio finanziario che si chiude il 30 giugno di ogni anno e quello preventivo per l'esercizio finanziario che si apre il 1° luglio di ogni anno.

L'Assemblea dei Soci si svolge in occasione del Congresso Annuale e viene convocata a mezzo raccomandata a.r. e/o posta elettronica. Ulteriori assemblee possono essere convocate dal Consiglio Direttivo ovvero su richiesta di un quarto degli associati con l'avviso di convocazione a mezzo lettera raccomandata e/o posta elettronica tutte le volte che se ne ravvisi la necessità.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione.

L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione, se è presente la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea Ordinaria è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati aventi diritto al voto presenti.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più uno.


All'Assemblea Ordinaria spetta di:

- deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;
- deliberare in merito alla proposta avanzata dal Consiglio Direttivo per la nomina dei Soci Onorari e Corrispondenti;
- approvare il rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo;
- eleggere il Vicepresidente, i Componenti del Consiglio Direttivo ed il Tesoriere oltre che i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare sul Congresso Nazionale;
- approvare eventuali modifiche del Regolamento.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo e la convocazione deve avvenire a mezzo lettera raccomandata a.r. spedita almeno 15 gg. prima della data fissata per la convocazione.

L'Assemblea Straordinaria è convocata per:

- deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto dell'Associazione



Paolo Muro



Roberto Muro

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Per le modifiche di Statuto, in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida se siano presenti i due terzi degli Associati aventi diritto di voto, in seconda convocazione l'Assemblea è valida con la presenza del 50% più uno degli aventi diritto al voto.

Sulle modifiche dello Statuto, in prima e in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza - metà più uno - dei presenti.

Lo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria è governato dalle stesse regole previste per lo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria.

#### 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, da un Vicepresidente Vicario, da un Vicepresidente, da un Past Presidente, da quattro Consiglieri e da un Tesoriere.

Essi sono nominati tra i gli Associati Ordinari.

I consiglieri durano in carica due anni e vengono eletti dall'Assemblea degli associati secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità dell'andamento amministrativo dell'Ente e redige il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Inoltre al Consiglio Direttivo spetta:

- deliberare sulle nomine degli Associati Ordinari, Aderenti, Emeriti e Sostenitori;
- ratificare le decisioni assunte dal Collegio dei Proibiviri sulle esclusioni degli Associati;
- individuare gli Associati Onorari e Corrispondenti da sottoporre alla nomina dell'Assemblea;
- provvedere alla cancellazione degli Associati dimissionari;
- conferire ad un Associato, qualora dovesse ravvisarne la necessità, incarichi particolari, dandogli facoltà di partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
- stabilire l'ammontare della quota associativa;
- prevedere la eventuale costituzione di Sezioni Regionali dell'Associazione che operano sotto il controllo e secondo modalità stabilite del medesimo Consiglio Direttivo;
- proporre all'Assemblea degli Associati le modifiche dello Statuto;
- deliberare sulla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Istituzioni, Società;
- deliberare sull'affidamento di attività o servizi mediante convenzione.

Il Consiglio Direttivo decide l'attività scientifica e programmatica dell'Associazione con particolare riguardo alla Formazione Continua in Medicina.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se prese con la maggioranza dei voti presenti e quando intervengono alla seduta almeno la metà più uno dei componenti. In caso di parità dei voti, quello del Presidente vale doppio.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, dovesse venire meno uno dei Consiglieri, si provvede alla sua sostituzione con il primo disponibile dei candidati non eletti all'ultima votazione. In caso di parità di voti fra i primi dei non eletti, verrà nominato Consigliere quello che tra i medesimi ha la maggiore anzianità come iscrizione all'Associazione.


Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, s'intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata, senza indugio, dal Presidente o dal Consigliere più anziano di età, per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

#### Art.15 - PRESIDENTE

Il Presidente presiede sia l'Associazione che il Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e dirige le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee sia Ordinaria sia Straordinaria.



Il Presidente può nominare un Segretario alla Presidenza che partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Presidente dura in carica un anno e non è rieleggibile nella medesima carica.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, sono esercitate dal Vicepresidente Vicario.

In caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente Vicario ne assume le funzioni per l'ordinaria amministrazione fino alla fine del mandato. Durante questo periodo il Consiglio Direttivo sarà composto da otto membri anziché nove e, pertanto, nel caso di parità di voti ai fini dell'adozione di una delibera, prevale il voto del Vicepresidente facente funzioni. Il Presidente al termine del suo mandato continua a far parte del Consiglio Direttivo, per un altro anno, come Past President con diritto di voto.

#### **Art. 16 - COMITATO PRESIDENZIALE**

Il Comitato presidenziale è costituito dal:

Presidente

Vicepresidente Vicario

Vice Presidente

Past President

La durata del mandato per ogni carica è di un anno.

Alla scadenza annuale del mandato le cariche presidenziali vengono automaticamente rinnovate in modo tale che il Presidente diventa Past President, il Vicepresidente Vicario diventa Presidente e il Vicepresidente diventa Vicepresidente Vicario.

Ogni anno durante l'Assemblea Ordinaria dei soci viene eletto il Vicepresidente, che diventerà il Presidente dell'Associazione dopo 2 anni.

#### **Art. 17 - SEGRETARIO ALLA PRESIDENZA**

Il Segretario alla Presidenza viene designato dal Presidente neo eletto.

Il Segretario alla Presidenza affianca il Presidente nell'organizzazione dell'Associazione; segue l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Provvede alla stesura dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo ed ha la responsabilità della regolare tenuta degli elenchi degli Associati.

#### **Art. 18 - TESORIERE**

Il Tesoriere dura in carica 4 anni ed è rieleggibile una sola volta.

Il Tesoriere:



- riceve gli importi delle quote sociali ed i finanziamenti effettuati a favore della SITOP a qualsiasi altro titolo e comunque nel rispetto delle finalità istituzionali;
- provvede ai pagamenti;
- si occupa della gestione economica ordinaria dell'Associazione e predispone i dati per il bilancio che deve presentare al Consiglio Direttivo;
- ha il potere di firma, disgiunto da quello del Presidente, esclusivamente per l'amministrazione degli affari correnti con gli Istituti di credito.

#### **Art. 19 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica due anni ed è rieleggibile per non più di due volte.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolare tenuta della contabilità; rivede i rendiconti economici - finanziari preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea dei Soci; redige apposita relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.



I revisori, se invitati dal Presidente, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Nell'ipotesi in cui, uno dei membri del Collegio dovesse dimettersi o cessare dall'incarico per altra ragione, sarà sostituito dal primo dei non eletti. In caso di parità di voti fra i primi dei non eletti, sarà privilegiato l'Associato più anziano come iscrizione alla Società.

#### **Art. 20 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto dagli ultimi tre Past President non in carica, di cui uno assume le funzioni di Presidente.

In caso di cessazione dall'incarico di uno dei componenti, il Consiglio provvede alla nomina del suo sostituto, su proposta del Presidente del Collegio, nella prima riunione successiva alla sua cessazione.

Il Collegio sovrintende alla corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti, sia da parte dei singoli Associati sia da parte degli organi dell'Associazione.

Al Collegio è demandata la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra i singoli Associati e tra gli Associati e gli organi dell'Associazione.

Al Collegio spetta di decidere sulle cause di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

#### **Art. 22 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione, nei casi previsti dalla legge o nel caso di accertata impossibilità di conseguire gli scopi istituzionali indicati nel presente Statuto o per volontà degli associati, viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci, che contestualmente provvede alla nomina dei liquidatori, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Il patrimonio residuo, a seguito della liquidazione, non potrà essere devoluto ad alcuno dei soci, ma dovrà essere destinato ad altra Associazione o Ente che persegue finalità analoghe o similari, o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 23 - REGOLAMENTO**

I rapporti interni dell'Associazione sono disciplinati da un regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

Ogni modifica del medesimo è di competenza dell'Assemblea Ordinaria che delibera validamente, con le maggioranze di cui all'art.13.

#### **Art. 24 - NORMA DI RINVIO**


Per quanto non previsto dalle norme del presente Statuto valgono le disposizioni delle legge speciali vigenti in materia e del Codice Civile.

#### **ART. 25 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

Il presente Statuto, dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea, per motivi organizzativi e di continuità della vita associativa, entrerà in vigore a partire dal 2015, ad eccezione di quanto previsto per il rinnovo degli organi dell'Associazione, poichè, per allineare la durata in carica degli organi sociali attualmente vigenti con quanto previsto all'art. 16 del presente Statuto, e limitatamente ai bienni 2011-2013 e 2013-2015, si stabilisce quanto segue:

- per il biennio 2011-2013 gli organi dell'Associazione saranno eletti e rimarranno in carica secondo quanto stabilito dalle norme dello Statuto attualmente in vigore;
- per il biennio 2013-2015 gli organi dell'Associazione saranno eletti e rimarranno in carica secondo quanto stabilito dalle norme dello Statuto attualmente in vigore;
- nel corso del Congresso del 2014, l'Assemblea procederà alla nomina di un secondo Vicepresidente, che entrerà a far parte del Consiglio Direttivo, di modo che il Vicepresidente già in carica diverrà il Vicepresidente Vicario;

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*


*Handwritten signature*



- dal 2015 gli organi dell'Associazione saranno eletti e rimarranno in carica secondo quanto previsto dalle norme del presente Statuto

*Roberto Meoni*

*Roberto Meoni*



Io sottoscritto dottor Roberto Moscatiello, notaro iscritto al Collegio notarile di Bologna e ivi residente, certifico che la presente è copia conforme all'originale munito delle prescritte firme e custodito nel mio fascicolo degli atti tra vivi. =====

Si rilascia in carta libera ai sensi dell'art. 5 della TABELLA allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. =====

Si compone di sei fogli. =====

Bologna, li diciannove novembre duemilaundici. =====

